

REGOLAMENTO ASSEMBLEA GRUPPO

AGESCI ROMA 89

Sommario

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI GRUPPO.....	1
Art. 1 – Funzioni e composizione	1
Art. 2 – Convocazione e sessioni	1
Art. 3 - Convocazione – Modalità	1
Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea.....	1
Art. 5 – Delega	2
Art 6 - Ufficio di presidenza	2
Art. 7 - Funzioni del Presidente	2
Art. 8 - Funzioni del segretario e verbalizzazione.....	2
Art. 9 - Funzioni degli scrutatori.....	2
Art. 10 - Formazione delle proposte di deliberazione	2
Art. 11 - Diritto di parola	3
Art 12 - Deliberazioni.....	3
Art 13 - Mozioni d'ordine	3
Art. 14 - Quorum deliberativo e votazioni	3
Art. 15 - Diritto di voto	4
Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni.....	4
Art. 17 - Modifiche al Regolamento	4
Art. 18 - Libertà di voto.....	4
Art 19 - Impugnazione delle deliberazioni	4
Art 20 - Interpretazione del Regolamento.....	4



REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI GRUPPO

Art. 1 – Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 23 e 29 dello Statuto. In particolare, annualmente l'Assemblea di Gruppo:
 - a. elegge la Comunità capi, esclusivamente per l'espletamento dei compiti dell'organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, di cui all'art. 30 comma 2 dello Statuto;
 - b. approva il bilancio dell'esercizio precedentemente concluso;
 - c. delibera la quota associativa di Gruppo.
2. L'Assemblea di Gruppo è composta da tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea di Gruppo è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente.
2. L'Assemblea di Gruppo è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Capi Gruppo devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 3 - Convocazione – Modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica preferibilmente almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio viene fatto pervenire agli aventi diritto preferibilmente almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.

Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea di Gruppo è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea di Gruppo.
3. Qualora l'Assemblea di Gruppo non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
4. L'Assemblea di Gruppo, in applicazione all'art. 23, comma 8 dello Statuto, può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È pertanto, necessario che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di Gruppo, anche a mezzo del proprio Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea "totalitaria") i luoghi audio/video collegati a cura del livello di Gruppo nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 5 – Delega

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

Art 6 - Ufficio di presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;
 - b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.

Art. 7 - Funzioni del Presidente

1. Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'ufficio di presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10.
5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
- 6.

Art. 8 - Funzioni del segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo; qualora queste siano redatte in forma scritta, al verbale deve esserne allegata copia.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Art. 9 - Funzioni degli scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

Art. 10 - Formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione anche eventualmente depositando un testo scritto presso l'ufficio di Presidenza entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'ufficio di presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandone, d'accordo con i proponenti, eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.
3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.

5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.

Art. 11 - Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso del Presidente, nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea di Gruppo.

Art 12 - Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea di Gruppo nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui la Comunità capi esprime un parere.
4. Le deliberazioni possono avere forma scritta ovvero essere illustrate oralmente dal proponente. In quest'ultimo caso il verbale della sessione deve riportare chiaramente l'oggetto della deliberazione, quanto disposto, il proponente e l'esito della votazione.

Art 13 - Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("*mozione d'ordine*") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Art. 14 - Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea di Gruppo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 23 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

- 1) Fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, come previsto dall'art.21 dello Statuto.
- 2) Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altrimodi palesi.
- 3) Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
- 4) Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Art. 15 - Diritto di voto

1. Nell'Assemblea di Gruppo hanno diritto di voto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 23, comma 2, dello Statuto.
2. Ciascun membro dell'Assemblea di Gruppo, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.
3. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.

Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea di Gruppo hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

Art. 17 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di Gruppo.

Art. 18 - Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Art 19 - Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art 20 - Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea di Gruppo, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.